

STATUTO
FONDAZIONE SAN MARINO
CASSA DI RISPARMIO – S.U.M.S.

Testo approvato dall'Assemblea dei Soci
30 aprile 2016
e dall'Assemblea Generale dei Soci della S.U.M.S.
del 7 maggio 2016

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

La "Fondazione San Marino Cassa di Risparmio - S.U.M.S." (di seguito "Fondazione San Marino") è ente di diritto privato con piena capacità giuridica, regolato dalle leggi sammarinesi, dal presente Statuto e dal Regolamento che ne forma parte integrante.

Essa è la continuazione della "Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino", fondata nel 1881 dalla Società Operaia Unione e Mutuo Soccorso e amministrata poi da una Società di centocinquanta (150) persone, riconosciuta dal Consiglio Principe e Sovrano coi Decreti 23 aprile 1881, 28 luglio 1881 e 23 febbraio 1882.

Dalla stessa Fondazione San Marino sono state scorporate l'attività bancaria nonché le attività ad essa strumentali e conferite alla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. (di seguito CARISPA), in conformità alla Legge 13 Giugno 1990 n.68 e successive modificazioni e alla Legge 29 Novembre 1995 n° 130 e successive modifiche e integrazioni in attuazione della delibera adottata dall'Assemblea ordinaria dei Soci Azionisti in data 21 Aprile 2001.

La Fondazione San Marino ha sede nella Repubblica di San Marino, Piazzetta del Titano, 2, San Marino.

ART. 2

SCOPO

Sezione A

Nella continuità dello scopo originario della Cassa di Risparmio, la Fondazione San Marino persegue fini di interesse collettivo ed utilità sociale, prevalentemente nel territorio della Repubblica di San Marino. Essa svolge la propria attività, anche mediante la utilizzazione commerciale dei beni di proprietà, in qualsiasi forma, preminentemente nell'ambito dei seguenti settori:

- salvaguardia, recupero e valorizzazione del patrimonio artistico - culturale ed ambientale del territorio;
- promozione della cultura, della formazione, della ricerca scientifica e tecnologica;
- promozione di progetti ed opere rivolti allo sviluppo sociale ed economico del Paese.

La Fondazione San Marino programma la propria attività attraverso la definizione di propri obiettivi e progetti di intervento, realizzabili direttamente, o in collaborazione con altri soggetti od enti, anche tramite l'erogazione di fondi ed il finanziamento di iniziative rispondenti ai criteri fissati dal presente Statuto.

Per le sue finalità la Fondazione San Marino può operare in collaborazione con altre Fondazioni ed enti assimilabili.

Sezione B

La Fondazione San Marino amministra la propria partecipazione nella CARISPA.

Le azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea di CARISPA non possono essere distribuite fino alla concorrenza della metà più uno dei voti, anche in occasione di successive operazioni sul capitale.

Nei casi e nei modi espressamente previsti dalle norme di legge che dispongono deroghe e/o modifiche alla legge 29 novembre 1995 numero 130 e successive modifiche e integrazioni, l'Assemblea dei Soci potrà derogare a quanto stabilito dal presente articolo.

Il diritto di opzione sugli aumenti di capitale di CARISPA, da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, relativo alle azioni non distribuite, può essere ceduto solo con offerta al pubblico, oppure in favore dello Stato, della S.U.M.S., di fondazioni o società bancarie la cui presenza nel capitale di CARISPA sia ritenuta strategica per il conseguimento degli scopi sociali.

Sezione C

La Fondazione San Marino può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalla legge e dal presente Statuto, utile per il conseguimento degli scopi istituzionali; può inoltre amministrare, con gestione separata, patrimoni e beni conferiti da enti o da terzi per scopi determinati e rientranti tra quelli della Fondazione .

Sono preclusi alla Fondazione San Marino l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e di ogni altra attività riservata ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche, nonché il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di soggetti autorizzati ai sensi della predetta legge diversi da CARISPA.

La Fondazione San Marino può assumere partecipazioni di minoranza nel capitale di altre imprese bancarie e finanziarie ed in società di altri servizi. Sono, comunque, precluse attività dirette e partecipazioni di controllo in imprese commerciali ed industriali.

ART. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione San Marino è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dal fondo di riserva finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale di CARISPA;
- c) dalle riserve accantonate per qualsiasi finalità;
- d) dal fondo costituito con le quote di associazione;
- e) da eventuali donazioni, lasciti e liberalità ottenuti in conto capitale.
- f) dal fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

ART. 4

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

La Fondazione San Marino provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

1. i proventi delle rendite del proprio patrimonio, al netto delle spese di funzionamento, dopo aver accantonato al fondo di riserva, di cui all'art.3/b, una quota pari al trenta per cento (30%) dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio stesso, nonché al fondo di riserva di cui all'art.3/f una quota pari al dieci per cento (10%) dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio stesso ed eventuali accantonamenti per mantenere integro nel tempo il valore del patrimonio;
2. gli eventuali avanzi di gestione degli anni precedenti portati a nuovo e non accantonati in appositi fondi;
3. le liberalità ricevute e non destinate ad incremento del patrimonio;
4. i proventi di natura straordinaria.

L'accantonamento al fondo di riserva, di cui all'art.3/b, con decisione del Consiglio di Amministrazione, può essere ridotto al venti per cento (20%) dei proventi patrimoniali, qualora l'importo della riserva abbia uguagliato il valore della partecipazione in CARISPA, secondo l'ultimo bilancio approvato.

In adempimento dei rapporti storici con la S.U.M.S., la Fondazione San Marino destina alla stessa una quota pari al quarantacinque per cento (45%) degli utili di bilancio, al netto delle spese di funzionamento, degli accantonamenti di cui all'art.3/b e 3/f e di eventuali altri accantonamenti deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione approvata da almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei suoi componenti.

ART. 5

ORGANI

Sono organi della Fondazione San Marino:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Segretario Generale;
6. il Collegio Sindacale.

ART. 6

I SOCI

Sezione A : Requisiti

I Soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione San Marino con l'ente originario.

I Soci della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, in carica alla data del 21 aprile 2001, conservano la qualità di Socio della Fondazione San Marino a vita.

Il numero massimo dei Soci è di trecentocinquanta (350).

A) Per essere ammessi, in qualità di Soci, i cittadini sammarinesi devono:

- 1) avere la piena capacità giuridica;
- 2) dare, o aver dato, personali contributi di rilievo nella società in genere in funzione dei settori di operatività della Fondazione, da valutarsi insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione in base al curriculum vitae fornito dal candidato;
- 3) avere indiscussa onorabilità e probità;
- 4) non essere dipendenti della Fondazione San Marino o delle società da essa direttamente partecipate;
- 5) sottoscrivere la quota associativa, versare il relativo importo a fondo perduto e dichiarare di accettare il presente Statuto.

I Soci non hanno diritti né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione San Marino.

B) - Decadono da Soci, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione:

- 1) coloro che riportino una sentenza penale di condanna definitiva per reato non colposo, o vengano assoggettati a procedura concorsuale;
- 2) coloro nei cui confronti si siano determinate situazioni di incompatibilità con le finalità o il prestigio della Fondazione San Marino;
- 3) coloro nei cui confronti si verificano, successivamente, le condizioni di non ammissibilità;
- 4) coloro che, senza valida giustificazione scritta, non partecipino a tre (3) sedute consecutive dell'Assemblea con esclusione dei Soci in carica al 21 aprile 2001.

Coloro che hanno perduto la qualità di Socio per i motivi di cui al punto 1), non possono essere riammessi nei successivi cinque (5) anni.

La qualità di Socio si perde anche per dimissioni, accettate dal Consiglio di Amministrazione.

Sezione B - Acquisto della qualità di Socio

La qualità di Socio si acquista con l'elezione da parte dell'Assemblea, deliberata con il voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti, sulla base del quorum stabilito nel Regolamento, su proposta:

- a) del Consiglio di Amministrazione;
- b) di almeno cinque (5) Soci con anzianità superiore ai cinque (5) anni.

Sono Soci di diritto:

- l'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese;
- l'Unione Nazionale Artigiani Sammarinesi;
- l'Unione Sammarinese Commercianti;
- l'Associazione Sammarinese Produttori Agricoli.

Gli Enti di cui sopra saranno rappresentati in Assemblea dal legale rappresentante o da persona munita di apposita delega.

Presso la sede della Fondazione San Marino sarà conservato il Libro dei Soci nel quale dovranno essere annotate le informazioni riguardanti la data di ammissione, di cessazione, di decadenza, le cariche ricoperte e quant'altro di utile.

ART. 7

ASSEMBLEA

L'Assemblea, regolarmente costituita, è l'organo che esprime la volontà dei Soci, nei limiti delle competenze ad essa riservate dallo Statuto e dalle leggi, per la realizzazione degli scopi della "Fondazione San Marino".

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il voto coloro che, all'atto della convocazione, risultano regolarmente iscritti nel Libro dei Soci. Il diritto di voto è personale e non può essere delegato.

Il diritto di voto non può essere esercitato dai Soci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in conflitto con quello della "Fondazione San Marino".

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse prescrizioni di legge, Statuto o Regolamento.

Di ogni Assemblea deve essere redatto processo verbale a cura di un notaio e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove (9) membri, compreso il Presidente.

I Consiglieri d'Amministrazione durano in carica tre (3) anni e possono essere rieletti per un ulteriore triennio, dopo di che la loro candidatura non può essere riproposta, se non dopo un intervallo di almeno un triennio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato, a norma di legge, dal Consiglio Grande Generale, cinque (5) Consiglieri di Amministrazione sono eletti dalla Assemblea e tre (3), tra i quali il Vice-Presidente, sono nominati direttamente dalla S.U.M.S.

Decadono dalla carica di Consigliere di Amministrazione coloro che, in qualsiasi momento, perdono i requisiti previsti dallo Statuto e coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre (3) sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, questi dovranno essere sostituiti entro novanta (90) giorni.

Se viene a mancare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori rimasti, ovvero i Sindaci, provvedono a convocare immediatamente l'Assemblea.

L'ordinaria amministrazione è assicurata dai Consiglieri di Amministrazione rimasti in carica. I Consiglieri di Amministrazione eletti in sostituzione di coloro che venissero a mancare, per qualsiasi causa, restano in carica per la durata residua del mandato.

ART. 9

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre (3) membri, scelti fra professionisti, anche non Soci, iscritti negli Ordini professionali degli Avvocati e Procuratori, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e nel registro dei Revisori Contabili, di cui due eletti dall'Assemblea ed uno dalla S.U.M.S.

Il Collegio dura in carica tre (3) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

All'interno del Collegio Sindacale, all'inizio di ogni esercizio, sarà nominato il Presidente.

In caso di mancato accordo per la nomina del Presidente, il Sindaco iscritto nel ruolo dei revisori contabili più anziano di funzione ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del Collegio.

ART. 10

INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione :

1. il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di CARISPA;
2. i dipendenti della Fondazione San Marino e delle sue partecipate direttamente o indirettamente;
3. coloro che fanno parte degli organi esecutivi dello Stato;
4. coloro che, in qualità di amministratori, sindaci o dipendenti, fanno parte di altri istituti di credito, o di società finanziarie, o enti, la cui attività è in concorrenza con quella delle partecipate dalla Fondazione San Marino;
5. coloro che hanno in corso un contenzioso con la Fondazione San Marino, o con le sue partecipate;
6. il coniuge, i parenti e gli affini, fino al secondo grado incluso, dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso, del Collegio Sindacale e dei dipendenti delle società partecipate direttamente;

Si applicano inoltre le incompatibilità previste dalle leggi dello Stato.

I gradi di parentela e affinità saranno calcolati applicando il computo civile.

Eventuali situazioni di incompatibilità, qualora dovessero emergere, verranno valutate da una apposita commissione nominata dall'Assemblea.

Le stesse ragioni di incompatibilità si applicano ai membri del Collegio Sindacale i quali, peraltro, non possono essere legati da un rapporto continuativo retribuito con la Fondazione San Marino e sue partecipate direttamente.

Il verificarsi delle condizioni di cui sopra provoca la decadenza dall'ufficio che è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione .

Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla nomina, dichiarare le condizioni di eleggibilità

ART. 11

CUMULO DI CARICHE

I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale non possono ricoprire altre cariche nelle aziende bancarie controllate direttamente

ART. 12

COMPENSI

Al Presidente, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai Sindaci compete un compenso annuo ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, dei comitati e delle commissioni costituite con delibera del Consiglio di Amministrazione; agli stessi spetta anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni o incarichi, da erogarsi secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

Non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno.

ART. 13

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale della Fondazione San Marino è un dipendente della Fondazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione;

- a) egli è il capo degli uffici e del personale della Fondazione San Marino;
- b) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive, propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
- c) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi;
- d) può ricevere deleghe dal Consiglio di Amministrazione e compiere tutti gli atti relativi.
- e) non può far parte degli organi di amministrazione o di controllo delle società partecipate direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il dipendente all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione e la sua firma fa prova dell'assenza o impedimento del Segretario Generale.

Per la carica di Segretario Generale è riconosciuto un emolumento annuo, oltre al rimborso spese effettivamente sostenute, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

ASSEMBLEA - convocazione

L'Assemblea deve essere convocata, ad iniziativa del Presidente e col consenso del Consiglio di Amministrazione, mediante l'invio dell'avviso, venti (20) giorni prima della data fissata, al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica qualora fornito dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci. Entro lo stesso termine l'avviso dovrà essere affisso "ad valvas", presso il Tribunale Unico. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo di riunione in prima e seconda convocazione; dovrà altresì contenere l'ordine del giorno, con l'elenco delle materie da trattare.

Il luogo della riunione deve essere nella Repubblica di San Marino.

La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno, purché almeno un'ora dopo la prima.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno il cinquanta per cento (50%) più uno (1) dei Soci in carica; per la seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il venticinque per cento (25%) dei Soci in carica.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei Soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Soci in carica.

L'Assemblea è altresì convocata su richiesta del Collegio Sindacale o di un numero di Soci rappresentante almeno il trenta per cento (30%) dei Soci in carica, nel rispetto delle formalità sopra indicate.

Qualora gli Amministratori non provvedano alla convocazione delle Assemblee ordinarie previste al successivo art.16, ciascun Socio potrà chiedere al Dirigente del Tribunale di disporre la convocazione e di designare la persona che dovrà presiederla.

L'Assemblea si considera validamente costituita anche quando si verificano le condizioni previste dall'art. 44, comma 3, punto 11 della Legge sulle Società n. 47 del 2006.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea da parte dei Soci di cui al settimo comma del presente articolo deve contenere l'esatta e chiara formulazione del comma o dei commi che si intendono iscrivere all'ordine del giorno della convocazione medesima.

La raccolta delle firme dei Soci per la suddetta richiesta – che potrà avere luogo anche in momenti diversi e comunque non oltre 60 giorni dall'apposizione della prima firma - deve avvenire innanzi

al Segretario Generale il quale redigerà verbale attestante l'avvenuta apposizione della firma, la data, le generalità del firmatario nonché la sua qualità di Socio.

La firma potrà essere apposta anche avanti a Pubblico Notaio e quindi trasmessa al Segretario Generale. In questo caso la verifica della qualità di socio in capo al firmatario verrà verificata a seguito della suddetta trasmissione.

Raccolte le firme con le modalità di cui ai precedenti commi, il Presidente procede alla convocazione dell'Assemblea che dovrà aver luogo entro quarantacinque (45) giorni.

ART. 15

ASSEMBLEA - Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza anche di quest'ultimo, l'Assemblea provvede a nominare colui che dovrà presiederla.

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale con il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente.

ART.16

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea deve essere convocata entro i cinque (5) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio per:

- a) deliberare sul bilancio consuntivo annuale;
- b) deliberare la nomina degli Amministratori di sua competenza;
- c) deliberare la nomina dei componenti il collegio sindacale di sua competenza;
- d) deliberare sui compensi agli amministratori ed ai sindaci;
- e) deliberare l'eventuale conferimento dell'incarico ad una Società di revisione e la determinazione del relativo compenso.

L'Assemblea inoltre è competente a deliberare su:

- f) elezione dei Soci;
- g) approvazione del piano operativo della Fondazione San Marino, sulle cui linee uniformare l'attività annuale, nel perseguimento degli scopi istituzionali;
- h) deliberare sulla determinazione della quota associativa;
- i) deliberare su ogni altra questione riservata dalla legge o sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata per deliberare:

1. sulle proposte del Consiglio di Amministrazione in merito alle modificazioni dello Statuto e del Regolamento;
2. sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, o dei Sindaci;
3. sullo scioglimento o fusione della Fondazione San Marino;
4. sulla nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori e loro compensi;
5. sulle operazioni relative alla modificazione della quota di partecipazione in CARISPA.

ART. 17

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sezione A: convocazione

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno ogni due (2) mesi ad iniziativa del Presidente, con avviso da inviare ai Consiglieri ed ai Sindaci almeno cinque (5) giorni prima della data stabilita ovvero, in caso di urgenza, il giorno precedente a quello della data stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo fissati per la riunione;

deve altresì contenere l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti sui quali deliberare. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere richiesta da almeno quattro (4) Consiglieri di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, indicando l'oggetto sul quale deliberare. Le deliberazioni su materie non previste all'ordine del giorno sono viziose da nullità assoluta, se non è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in carica e l'intero Collegio Sindacale. In caso di motivate ed eccezionali ragioni d'urgenza la convocazione può altresì avvenire ad horas e la riunione è valida con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei membri del Consiglio.

Sezione B: validità

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza anche di quest'ultimo presiede il più anziano di carica ed in subordine, di età.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Generale.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

Sezione C: deliberazioni

L'amministratore che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in conflitto con quello della Fondazione San Marino, non può partecipare alla votazione.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Le votazioni relative alle persone si effettuano a scrutinio segreto, se richiesto anche da un solo Consigliere di Amministrazione.

In caso di parità, la votazione sarà ripetuta nel corso della stessa riunione; ripetendosi la parità, la proposta si riterrà respinta.

Di ogni riunione dovrà essere redatto il verbale a cura di uno dei partecipanti su designazione dello stesso Consiglio di Amministrazione, ovvero da un dipendente della Fondazione San Marino, all'uopo incaricato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Sezione D: poteri e funzioni

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione degli scopi istituzionali; tratta tutti gli affari di carattere generale e delibera su tutti gli oggetti che non siano espressamente riservati alle Assemblee.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, definendone i limiti, a Comitati, o Commissioni, di cui facciano parte, oltre al Presidente, non più di quattro (4) suoi componenti, assistiti, se del caso, da persone qualificate nominate dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni assunte dai titolari delle deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione con le modalità dallo stesso fissate.

In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento, assunto con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti;
- b) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e della organizzazione della Fondazione San Marino;
- c) l'accertamento dei requisiti per l'ammissione a Socio e della permanenza degli stessi;
- d) la dichiarazione di decadenza di Soci, Consiglieri e Sindaci;
- e) la costituzione di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la durata ed i compensi per i componenti esterni;
- f) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;

- g) l'acquisto o la cessione di azioni di CARISPA e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti in carica, rispettati i vincoli statutari;
- h) l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;
- i) il conferimento del mandato per l'intervento nelle assemblee delle partecipate;
- l) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;
- m) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi annuali, proporre la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio e redigere le relazioni accompagnatorie;
- n) determinare i criteri e le modalità per le erogazioni destinate alle finalità istituzionali, tenendo conto anche dell'indicazione dell'Assemblea dei Soci;
- o) assumere, licenziare, promuovere il personale e definire l'organizzazione degli uffici ed i relativi regolamenti amministrativi;
- p) conferire la facoltà di rappresentare la Fondazione San Marino per specifici atti.

ART. 18

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione San Marino di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di detti organi e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

Nei casi di urgenza improrogabile, su proposta del Segretario Generale, il Presidente può adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione sui quali deve riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono adempiute dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente, costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, può delegare, per singoli atti o categorie di atti, chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione San Marino.

Il Presidente della Fondazione San Marino non può far parte degli organi di amministrazione delle aziende bancarie controllate direttamente.

ART. 19

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

In tempo utile per la presentazione all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il rendiconto del Segretario Generale, predispose il progetto di bilancio economico e sociale, unitamente alla propria relazione con le proposte di sistemazione dell'avanzo o disavanzo, allegando altresì la relazione del Collegio Sindacale, ed attiva le procedure per la convocazione della Assemblea.

La documentazione di cui sopra deve essere depositata 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea stessa presso la sede della Fondazione.

ART. 20

DURATA -TRASFORMAZIONE - FUSIONE

La Fondazione San Marino ha durata illimitata. Essa, tuttavia, con decisione unanime del Consiglio di Amministrazione e deliberazione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata dei due terzi

(2/3) dei presenti, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire con un altro o con altri enti, per conseguire più efficacemente gli scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

ART. 21

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della Fondazione San Marino è previsto o perché viene meno lo scopo sociale o perché viene meno il patrimonio sociale.

In caso di scioglimento della Fondazione San Marino, l'Assemblea Straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni dell'Assemblea continuano ed essa è convocata dai liquidatori.

Il patrimonio netto residuo, dopo aver soddisfatto tutte le obbligazioni, deve essere destinato per due terzi (2/3) alla S.U.M.S., per un terzo (1/3) alla realizzazione di opere di pubblica utilità a vantaggio dei cittadini della Repubblica di San Marino.

ART. 22

LIBRI SOCIALI E TENUTA DELLA CONTABILITA'

Per la tenuta dei libri sociali sono richiamate le norme della Legge sulle Società.

ART. 23

RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto sono richiamate le disposizioni di legge.

ART. 24

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

I Soci, in numero non inferiore a trenta (30), ed il Consiglio di Amministrazione possono proporre modificazioni al presente Statuto. La raccolta delle firme dei Soci deve avvenire con le modalità di cui all'articolo 14, undicesimo e dodicesimo comma, del presente Statuto.

Nel primo caso spetta al Consiglio di Amministrazione di esprimere all'Assemblea dei Soci il suo parere in proposito.

Per l'approvazione delle modificazioni occorre l'intervento all'Assemblea dei Soci di almeno un terzo (1/3) degli aventi diritto ed il voto favorevole di due terzi (2/3) degli intervenuti.

Ogni modificazione dell'assetto giuridico e del presente Statuto deve ottenere l'approvazione dell'Assemblea Generale della Società Unione Mutuo Soccorso.

REGOLAMENTO
DELL'ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE SAN MARINO
CASSA DI RISPARMIO – S.U.M.S.

ART. 1

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto della " Fondazione San Marino Cassa di Risparmio - S.U.M.S." (di seguito "Fondazione San Marino"), disciplina il funzionamento delle Assemblee ed integra, con le norme di procedura, le disposizioni statutarie. Esso può essere modificato con le procedure previste per lo Statuto.

Per quanto non espressamente previsto, si intendono richiamate le norme dello Statuto e di legge.

ART. 2

SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Possono assistere all'Assemblea, invitati dal Presidente, i dipendenti della Fondazione San Marino la cui presenza sia ritenuta utile.

ART. 3

REGISTRO DI PRESENZA

I Soci sono ammessi all'Assemblea previa identificazione ed apposizione di firma di presenza sul registro depositato presso la segreteria dell'Assemblea, che dovrà essere controfirmato dal Presidente, dal Segretario Generale e dal notaio verbalizzante.

I Soci che giungessero mentre sono in corso votazioni su un punto all'ordine del giorno non potranno essere ammessi fino a quando dette votazioni siano terminate.

ART. 4

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, accertato che l'Assemblea é regolarmente costituita, comunica il numero dei Soci presenti e dichiara aperta la seduta disponendo, se richiesto da almeno cinque (5) Soci, che sia data lettura del verbale dell'Assemblea precedente che, di norma, sarà reso disponibile ai Soci, presso la sede della Fondazione San Marino , a partire dalla data di convocazione.

Le eventuali osservazioni dei Soci, proposte in Assemblea, saranno verbalizzate in apertura del verbale della seduta in corso.

Il verbale dell'Assemblea espone in riassunto l'andamento dei lavori, lo svolgimento della discussione, le dichiarazioni dei Soci che ne abbiano fatta richiesta e le risposte degli Amministratori e dei collaboratori.

Il verbale deve comunque indicare:

- a) il numero dei Soci presenti;
- b) il nome degli Amministratori e dei Sindaci presenti;
- c) il nome dei Soci assenti giustificati;
- d) il nome dei Soci assenti ingiustificati;
- e) il nome dei Soci intervenuti nella discussione;
- f) l'accertamento delle modalità di voto;
- g) la comunicazione dei risultati delle votazioni;
- h) la proclamazione delle deliberazioni adottate.

Il brogliaccio del verbale di Assemblea, redatto dal notaio, il nastro della eventuale registrazione ed i verbali degli scrutatori, controfirmati dal Presidente e dal Segretario Generale, vengono conservati agli atti come allegati al verbale steso sul libro bollato.

ART. 5

LAVORI DELL'ASSEMBLEA - Preliminari

Compiute le formalità, il Presidente dà lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno e qualora fosse necessario, nomina almeno due scrutatori scegliendoli fra i Soci intervenuti.

L'ordine del giorno di ogni Assemblea deve prevedere un comma per le "Comunicazioni", sul quale il Presidente ha facoltà di dare notizia, o far dare notizia, da persona da lui delegata, dei fatti che interessano la Fondazione San Marino.

Sullo stesso comma dell'ordine del giorno ogni Socio ha facoltà di presentare, in forma concisa, richieste di chiarimenti o proposte connesse alla vita della istituzione.

E' in facoltà del Presidente disporre che le risposte ai Soci siano date nella seduta successiva.

In ogni caso non è ammessa la votazione sugli argomenti oggetto di comunicazioni.

ART. 6

LAVORI DELL'ASSEMBLEA - Disciplina

Al Presidente compete far sì che i lavori dell'Assemblea abbiano corretto svolgimento. A tale scopo egli può togliere la parola nei seguenti casi:

- qualora il Socio parli senza averne avuto facoltà, o continui a parlare oltre il tempo assegnatogli;
- nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione.

E' altresì consentito al Presidente disporre brevi interruzioni della discussione, qualora si verificino situazioni tali che ostacolano il normale svolgimento dei lavori.

ART. 7

ABBANDONO DELL'ASSEMBLEA

I Soci che intendono abbandonare l'Assemblea devono darne comunicazione al Presidente, o alla persona da lui incaricata, perché ne sia dato atto nel verbale.

Non è consentito abbandonare l'Assemblea quando siano iniziate una o più votazioni su un punto all'ordine del giorno e fino a quando queste non siano terminate.

ART. 8

SOSPENSIONE DELL'ASSEMBLEA

I lavori dell'Assemblea si svolgono in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può sospendere i lavori per un intervallo non superiore a tre (3) ore. Alla ripresa dei lavori si procederà alle formalità previste per la verifica della legale costituzione.

La sospensione dei lavori non può aver luogo prima che sia esaurito il punto all'ordine del giorno sul quale è in corso la discussione o la votazione.

ART. 9

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Il Presidente e su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno posti in discussione. Il Presidente stesso, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.

Ogni Socio, previa richiesta al Presidente, ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e formulare proposte. Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta e qualora le richieste siano più d'una, nell'ordine di richiesta.

Qualora le proposte degli intervenuti dovessero formare oggetto di delibera assembleare saranno poste all'ordine del giorno della seduta successiva.

I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed il Segretario Generale possono richiedere di intervenire nella discussione, o essere invitati dal Presidente ad esprimere il loro parere, o fornire chiarimenti all'Assemblea.

ART. 10

TEMPI DI DISCUSSIONE

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto, del numero delle richieste di intervento e degli argomenti posti all'ordine del giorno, può determinare, prima dell'inizio della discussione, il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento. Trascorso il periodo di tempo convenuto, il Presidente può invitare l'oratore a concludere.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola, per replicare, una sola altra volta e per non più di cinque (5) minuti.

ART. 11

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Esauriti tutti gli interventi sul punto all'ordine del giorno, il Presidente conclude e dichiara chiusa la discussione, disponendo per gli eventuali ulteriori adempimenti richiesti.

In ogni caso, deliberazioni su oggetti non esplicitamente previsti nell'ordine del giorno sono viziata da nullità assoluta.

ART. 12

VOTAZIONE

L'eventuale votazione su ogni singolo argomento ha luogo dopo la chiusura della discussione.

Le votazioni hanno luogo con l'adozione di uno dei seguenti metodi, su proposta del Presidente e col consenso dell'Assemblea:

- a) alzata di mano, o alzata e seduta, con prova e controprova;
- b) appello nominale;
- c) per palle;
- d) uso di apposite apparecchiature.

Le deliberazioni riguardanti le persone si prendono a votazione segreta per scheda, per palle, o mediante l'uso di apparecchiature.

ART. 13

MAGGIORANZE PRESCRITTE

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti espressi, quando non siano previste maggioranze diverse dalla legge o dallo Statuto. Nel calcolo dei voti non si tiene conto degli astenuti quando lo Statuto non prescriba diversamente. Le deliberazioni riguardanti persone si prendono a votazione segreta. Si dà luogo, in ogni caso, a votazione segreta quando sia richiesta almeno da cinque (5) Soci e l'Assemblea acconsenta.

ART. 14

ASTENSIONI OBBLIGATORIE

Devono astenersi dalla votazione:

- a) tutti i candidati, i parenti e gli affini fino al 2° grado incluso;

b) coloro che hanno in corso un contenzioso giudiziario con la Fondazione San Marino o sue partecipate;

c) coloro che hanno interesse concreto, effettivo e attuale alla votazione.

Prima dell'inizio di qualsiasi votazione, il Presidente provvederà a segnalare all'Assemblea ed agli scrutatori i nomi di coloro che, a norma di Statuto e Regolamento, dovranno astenersi dal partecipare.

Per i gradi di parentela e affinità saranno calcolati applicando il computo civile dei gradi.

ART. 15

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Esaurite tutte le operazioni connesse, il Presidente proclama l'esito della votazione verbalizzato dagli scrutatori. Quando su un punto all'ordine del giorno siano previste più votazioni la proclamazione dell'esito sarà pronunciata alla fine delle votazioni. Saranno annunciati solo gli esiti positivi con riferimento ai quorum richiesti e senza comunicazione di dettaglio.

ART. 16

NOMINA DEI SOCI

In esecuzione di quanto previsto all'art.6 dello Statuto la nomina dei Soci della Fondazione San Marino avviene con le modalità che seguono.

Sezione A - proposte di candidature

Le proposte di candidatura a Socio possono essere presentate:

- a) dal Consiglio di Amministrazione per un numero di Soci non superiore a quello dei posti vacanti;
- b) da almeno cinque (5) Soci, comunicata al Presidente, mediante lettera raccomandata che deve pervenire presso la sede della Fondazione entro il 15 aprile, di ogni anno, onde consentire al Consiglio di Amministrazione di verificare le condizioni di eleggibilità richieste statutariamente. Il candidato avrà la possibilità di avvalersi dell'autocertificazione per i requisiti richiesti.

Sezione B - la votazione, la scheda o idonea apparecchiatura elettronica

All'Assemblea, chiamata ad eleggere i nuovi Soci, viene sottoposta una scheda con la lista dei candidati, ordinata alfabeticamente e contenente i dati anagrafici, la professione ed i proponenti.

Sulla scheda, da porre nell'urna, i Soci sono invitati ad esprimere il loro voto apponendo un segno a fianco del nome del candidato ed esprimendo un numero di preferenze anche superiore a quello dei posti da ricoprire. Prima di dichiarare chiusa la votazione il Presidente, su invito degli scrutatori, effettua due (2) chiamate dei Soci che ancora non hanno votato, per invitarli ad esprimere il voto.

L'Assemblea potrà avvalersi di idonee apparecchiature elettroniche.

Sezione C - la proclamazione degli eletti

Esaurito lo spoglio delle schede, gli scrutatori devono redigere un verbale comunicando i nomi dei candidati votati e ordinati secondo il numero delle preferenze ottenute, il numero delle schede nulle, bianche ed i nomi degli astenuti dandone comunicazione al Presidente che, verificata la regolarità con l'assistenza dei Consiglieri di Amministrazione, proclama eletti quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore al trenta per cento (30%) dei votanti, fino a

copertura dei posti, disponendo altresì l'acquisizione del verbale degli scrutatori come allegato al verbale dell'Assemblea. Il verbale degli scrutatori dovrà dare atto di coloro che si sono astenuti. Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti per essere eletto all'ultimo, o unico posto disponibile, si procederà al ballottaggio nella stessa seduta. Per i posti che eventualmente risultassero vacanti, la votazione sarà rinviata all'Assemblea successiva.

ART.17

NOMINA DEI CONSIGLIERI E DEI SINDACI

In esecuzione delle norme previste agli articoli 8 e 9 dello Statuto, la candidatura dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci avviene con la procedura seguente.

Sezione A - le candidature

- a) I Soci che intendono proporre candidature devono inviare, entro le ore 18 del decimo giorno precedente l'Assemblea, la proposta al Presidente, che la sottopone al Consiglio per le verifiche necessarie;
- b) ogni Socio ha facoltà di proporre non più di una candidatura, ed anche la propria;
- c) la facoltà di proporre candidature è consentita anche al Consiglio di Amministrazione;
- d) le candidature devono essere accettate dall'interessato;
- e) per la votazione da parte dell'Assemblea devono essere presentate almeno tante candidature per quanti sono i posti da ricoprire aumentati di due (2);
- f) nel corso dell'Assemblea non sono ammesse presentazioni di candidature;
- g) l'elenco dei candidati verrà trasmesso anticipatamente ai Soci, al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica qualora fornito, corredato dai rispettivi curricula e da eventuali dichiarazioni d'intenti.

Sezione B - la votazione la scheda o idonea apparecchiatura elettronica

La nomina dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci avviene sottoponendo alla votazione dell'Assemblea una scheda contenente l'elenco di tutti i candidati, secondo l'ordine alfabetico del cognome e del nome ed eventuali maggiori indicazioni ove necessarie.

Su questa scheda, da porre nell'urna appositamente predisposta, i Soci sono invitati dal Presidente ad esprimere il loro voto, apponendo un segno a fianco del nome del candidato e per un numero di preferenze anche superiore a quello dei posti da ricoprire.

Ultimati gli scrutini, gli scrutatori presentano il verbale al Presidente che, letti i nomi di coloro che hanno ottenuto la metà più uno dei voti dei votanti, proclamerà eletti quelli che hanno conseguito il maggior numero di voti, fino a coprire i posti vacanti.

Verificandosi parità di voti fra due (2) o più candidati per la copertura dell'unico, o ultimo posto vacante, si procederà al ballottaggio nella stessa seduta.

Qualora, al termine della votazione, uno (1) o più posti risultassero vacanti, la votazione sarà proposta nella Assemblea successiva.

Per i posti che rimanessero vacanti resteranno in carica i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale con maggiore anzianità di nomina relativa all'eventuale secondo mandato ed in subordine di età.

L'Assemblea potrà avvalersi di idonee apparecchiature elettroniche.

ART. 18

DISPOSIZIONI FINALI

Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

ART. 19

MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

Per procedere alle modifiche dello Statuto e del Regolamento, il Presidente dovrà inviare ai Soci, in tempi congrui, una lettera con l'invito a formulare eventuali proposte e suggerimenti che il Consiglio di Amministrazione valuterà prima degli adempimenti di cui al successivo terzo comma. Con l'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulle modifiche sarà inviata ad ogni Socio la proposta accompagnata dalla relazione illustrativa che dovrà anche contenere il parere dello stesso Consiglio di Amministrazione sulle proposte avanzate dai Soci.

All'Assemblea spetta approvare o respingere le proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e la votazione potrà avvenire su ogni singolo articolo, o sull'intera proposta, previa decisione dell'Assemblea a maggioranza dei presenti. Nel corso dell'Assemblea non è ammesso formulare proposte di modifica né emendamenti.